



COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa

UFFICIO DI PRESIDENZA

PROT. N° 42635
DEL 04 AGO. 2009

AL PRESIDENTE DELLA 2ª COMMISSIONE
CONSILIARE PERMANENTE
CONS. Carmelo Cerruto

SEDE

Oggetto: Commissione edilizia comunale – modifiche agli artt. 3, 4 e 5 del vigente R.E.

Ai sensi e per gli effetti del vigente Ordinamento Amministrativo Regionale per gli Enti Locali in Sicilia, si invita la S.V. a sottoporre all'esame della Commissione da Ella presieduta l'affare in oggetto, prima di proporlo al Consiglio Comunale per l'adozione della relativa deliberazione.



IL PRESIDENTE del C.C.

Dott. Paolo Garofalo

RELATA DI NOTIFICA – Io sottoscritto Messo Comunale dichiaro di aver notificato copia della superiore convocazione al Sig. _____ per averne scienza e legale conoscenza a tutti gli effetti di legge, consegnandone copia a mani _____, alle ore _____.

Modica, _____

IL MESSO COMUNALE



CITTA' DI MODICA

Provincia di Ragusa



Patrimonio dell'Umanità

Ufficio di Gabinetto del Sindaco

41742

29 LUG. 2008

*Al Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Paolo Garofalo
Sede*

Oggetto: Commissione Edilizia Comunale. – Modifica artt. 3- 4e 5 del vigente regolamento edilizio e integrazione deliberazione C.C. n. 78 del 13.11.2007.

Per quanto di consequenziale, si trasmette in uno alla presente la proposta di deliberazione in oggetto indicata.

*IL SINDACO
Dott. Antonino Buscema*



COMUNE DI MODICA
PROVINCIA DI RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Data.....

Atto N.....

OGGETTO: Commissione Edilizia Comunale - Modifica artt. 3 – 4 e 5 del vigente Regolamento Edilizio e integrazione deliberazione C.C. n. 78 del 13.11.2007.

BILANCIO 2009				
Tit.	Sez.	Rubr.	Cap.	Art.
.....				
MOVIMENTO CONTABILE				
.....				
Somma stanziata €.				
Somma aggiunta €.				
Somma dedotta €.				
Somma disponibile €.				
Impegni assunti €.				
Amm. del pres. €.				
Rimaneenza disponibile €.				
Il Ragioniere Generale				

L'anno duemila

(20.....) addi..... del mese

di.....

nel Comune di MODICA e nella solita sala delle
adunanze.

Convocata con appositi avvisi la Giunta Municipale
di questo Comune si è riunita nelle persone dei

Signori:

SINDACO

Assessore Anziano della Seduta

Assessori

Con l'assistenza del Segretario Generale del Comune

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Vista la presente proposta di deliberazione

Vista la legge regionale 11/12/1991, n. 48

ESPRIME

parere

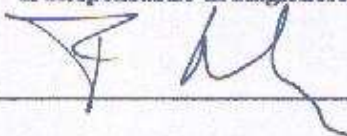
Favorevole

sotto il profilo della regolarità contabile.

Modica, *28/07/09*

*Si fa atto che la presente modifica
Regolamentare non comporta impegno di spesa
o maggiore spesa*

Il Responsabile di Ragioneria



PREMESSA

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

La questione circa il mantenimento della Commissione edilizia si deve affrontare sul piano della : 1) **semplificazione amministrativa**; 2) **separazione di competenze tra gestione e indirizzo politico**; 3) **obbligo di non aggravare il procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 1, comma 2 della L.241/90, come recepito dalla Regione Sicilia con la L.R. 10/91.**

Tenendo in considerazione che la Regione Sicilia, in forza dell'art. 14 dello Statuto Regionale, in materia di edilizia e urbanistica ha competenza esclusiva, l'esistenza della Commissione Edilizia, all'interno del procedimento amministrativo per il rilascio della concessione edilizia, esula dalla competenza urbanistica ed edilizia per inserirsi invece nell'ambito del modello organizzativo del procedimento amministrativo per il rilascio delle concessioni edilizie, aspetto che, non solo dopo l'emanazione del Testo unico dell'edilizia è rimesso all'autonomia di ciascun Ente (art.4 D.P.R. 06.06.2001, n.380 Legge 17.08.1942 n. 1150 art.33), e rafforzato successivamente anche da leggi che, sostanzialmente, non hanno attribuito né allo Stato né alle Regioni, competenze nell'ambito dei procedimenti amministrativi, riservando invece alle autonomie locali la competenza a disciplinare il procedimento stesso.

Infatti, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 13.11.2007 è stata ricostituita la Commissione Edilizia ed è stata regolamentata la composizione, il funzionamento e le attribuzioni, in linea con l'impostazione di massima del regolamento edilizio vigente.

Nella citata deliberazione il Consiglio Comunale si è limitato a modificare sostanzialmente l'art. 4 del Regolamento edilizio vigente nella parte riguardante i "componenti", fermi e impregiudicati gli artt. 3 e 5 che regolamentavano rispettivamente le "attribuzioni" e il "funzionamento" della Commissione stessa.

Pertanto, per le finalità in premessa descritte è necessario circoscrivere l'ambito d'intervento della Commissione edilizia e, conseguentemente, modificare e regolamentare anche e soprattutto l'aspetto delle "attribuzioni e del " funzionamento" dell'organo consultivo.

Considerato:

- che i comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, disciplinano l'attività

- edilizia;
- che l'Amministrazione Comunale in materia di edilizia e urbanistica ha necessità di attivare procedimenti tendenti al "miglioramento", alla "efficienza" e alla "efficacia" dell'attività amministrativa, nonché alla semplificazione e velocizzazione dell'azione amministrativa e ciò al fine di dare risposte rapide e concrete alle istanze dei cittadini, anche nell'ottica di ridurre al massimo le spese di gestione e di non aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria (art. 1, comma 2 della L.241/90);
 - che tale necessità è avvertita in particolare nel rilascio delle concessioni edilizie che, per l'atavica carenza di organico di questo Settore causa notevoli ritardi e aggravii di procedure;
 - che la L.R. 17/94 e nello specifico l'art.2, sotto titolo " procedura per il rilascio delle concessioni edilizie", detta principi e regole alle quali è obbligatorio attenersi;
 - che appare opportuno trascrivere qui di seguito la parte del testo dell'art. 2 della L.R. 17/94 che riguarda la Commissione Edilizia in ordine alla procedura del rilascio delle concessioni edilizie (3° comma) *" Il responsabile del procedimento entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda o di integrazione della documentazione, formula una proposta motivata di provvedimento inoltrandola alla Commissione Edilizia Comunale per l'espressione del parere di competenza, che deve essere reso nei successivi quarantacinque giorni"*;
 - che con l'entrata in vigore della L.57/97(Bassanini) e le successive modifiche e integrazioni e per mandato dell'Amministrazione il Dirigente ha, nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti e della L.241/90 e L.r.10/91, piena autonomia in ordine all'istruttoria e al rilascio degli atti amministrativi in materia di edilizia e urbanistica;
 - che a giudizio del sottoscritto l'esame dei progetti di edilizia privata da parte della Commissione Edilizia ritarda e appesantisce le procedure di rilascio delle relative concessioni edilizie se non altro per i tempi prescritti nel citato art. 2 della L.R. 17/94 (45 gg), provocando, per la mole di pratiche giacenti, ulteriori ritardi nella definizione dell'iter procedurale delle istanze degli utenti, condizionando i responsabili del procedimento alle scadenze perentorie dei termini d'istruttoria delle pratiche;
 - che i pareri della Commissione Edilizia non influiscono sotto l'aspetto delle determinazioni finali del sottoscritto, considerando le proprie direttive e metodi impartiti ai responsabili del procedimento, in ordine alla trattazione delle istanze;

Considerato inoltre:

- che i termini, come fissati dall'art. 2 della L.R. 17/94 per il rilascio delle concessioni edilizie (120 gg. dalla data di presentazione della domanda o di integrazione della documentazione), appaiono determinati in maniera rigida e male si conciliano con l'enorme mole di pratiche giacenti e che investono gli Uffici comunali già sottodimensionati, circostanza questa verosimilmente non considerata dal legislatore;
- che il sottoscritto, in ogni caso, non intende sottrarsi responsabilmente al rispetto dei termini di cui alla procedura ex art. 2 della L.R. 17/94 e pertanto è doverosamente costretto ad adottare iniziative che diano ai cittadini risposte rapide, concrete ed attuali alle loro istanze;
- che la Commissione Edilizia Comunale in atto ha competenze specifiche prescritte dall'art. 3 del vigente regolamento edilizio " attribuzioni della commissione edilizia" e il suo funzionamento è regolamentato dal successivo art. 5 del medesimo regolamento;

- che in ordine alla "formazione della commissione edilizia comunale", come definita dall'art. 4 del regolamento in parola, il Consiglio Comunale si è già espresso nella delibera n. 78 del 13.11.2007, stabilendo in via definitiva i componenti, confermando nella stessa quanto disposto dall'art. 5 del medesimo regolamento in ordine al "funzionamento della commissione edilizia";
- che è opportuno regolamentare, nell'ambito dell'art.4, anche la parte sanzionatoria, atteso che più volte si è verificata la mancanza del numero legale per la validità delle sedute della Commissione per le ripetute assenze dei componenti.

Considerato che l'Amministrazione comunale ha intenzione di snellire, sotto l'aspetto procedurale, l'iter di approvazione delle concessioni edilizie avendo già emesso provvedimenti simili con la deliberazione di Giunta Municipale n. 67 del 28.03.2009: "Innovazioni procedurali finalizzate alla semplificazione e alla velocizzazione delle istruttorie in materia di rilascio di concessioni edilizie";

Ritenuto necessario modificare gli artt. 3 - 4 e 5 del vigente Regolamento edilizio, adottato il 17.09.1971 e approvato nel marzo del 1977 ed incluso nel Decreto di approvazione del vigente strumento urbanistico D.A. 143 del 14.07.1977;

Vista la L.R. 17/94, ed in particolare l'art. 2, che detta prescrizioni in ordine ai termini perentori entro i quali le richieste di concessioni edilizie devono essere esitate;

Visto il D.A. 143 del 14.07.1977;

Visto il vigente Piano Regolatore Generale e le relative Norme Tecniche d'Attuazione;

Viste le leggi 241/90 e 10/91;

PROPONE

1. Deliberare per modificare l'art. 3 del vigente regolamento edilizio, per la finalità citata in premessa, nel senso di limitare le "Attribuzioni della Commissione Edilizia", a:

- strumenti urbanistici;
- tutte le questioni di carattere urbanistico ed edilizio, di rilevante importanza riguardanti il territorio comunale, determinate di volta in volta dal Dirigente del 4° Settore o prescritte da leggi;
- progetti delle opere soggette ad autorizzazione specificate all'art. 18 del Regolamento Edilizio vigente, limitatamente ai punti 1-2;
- richieste di riqualificazione urbanistica di aree con vincoli preordinati all'esproprio, decaduti per decorrenza dei termini di validità (art.1 L.R.38/73 e s.m.i.);
- programmi costruttivi di edilizia convenzionata-sovvenzionata presentati ai sensi della L.457/78 e L.R.79/95 o ai sensi di altre disposizioni legislative.

2. Deliberare per modificare l'art. 4 (penultimo comma) del vigente regolamento edilizio " formazione della commissione edilizia", che riguarda la durata in carica e la decadenza dei componenti, come segue:

- I componenti della Commissione edilizia nominati durano in carica tre anni e saranno sostituiti dal Sindaco con le procedure di legge, se assenti per due riunioni consecutive senza giustificato motivo;
- Il Presidente della Commissione dovrà far pervenire tempestivamente e per iscritto il verificarsi di tale condizione.

3. Deliberare per modificare l'art. 5 del vigente regolamento edilizio "funzionamento della commissione edilizia", con la finalità di ridurre le spese scaturenti dal gettone di presenza dei componenti e del personale d'ufficio:

- La Commissione, si riunisce su invito formale del Dirigente e conseguente convocazione scritta del Presidente, per le "attribuzioni" sancite al precedente art. 3 (come modificato);
- Le adunanze sono valide quando intervengono i membri di diritto ed almeno quattro componenti nominati;
- Il Dirigente del Settore Urbanistica può non presenziare alle sedute ovvero, se lo ritiene opportuno, delegare persona di sua fiducia;
- Gli esperti in materie culturali, speciali ed urbanistiche non concorrono al raggiungimento del numero legale per la validità della seduta;
- I componenti della C.E. non potranno presenziare all'esame e alla discussione di progetti da essi stessi elaborati o in cui siano comunque interessati, a meno che non siano espressamente invitati per fornire chiarimenti. In ogni caso non potranno assistere alla votazione. L'osservanza di tale prescrizione deve essere annotata nel verbale.
- I pareri saranno resi a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.
- Gli elaborati dei progetti favorevolmente trattati dovranno venire controfirmati da tutti i membri presenti e dal Presidente;
- Gli elaborati dei progetti non favorevolmente trattati dovranno venire controfirmati dal Presidente e dal segretario incaricato;
- Il Presidente può designare tra i commissari i relatori dei singoli progetti;
- Le funzioni di segretario della Commissione edilizia saranno disimpegnate dal Segretario Comunale o da altro impiegato del Comune, all'uopo designato dal Sindaco, per redigere e controfirmare i verbali delle adunanze, che dovranno essere firmati dal Presidente;
- Il segretario della Commissione edilizia provvederà ad annotare in breve il parere espresso dalla C.E. sulle domande esaminate e ad apporre sui disegni di progetto il timbro di approvazione o diniego completo di data del numero del verbale e dalle firme prescritte.

4. Dare mandato al Dirigente del IV Settore di provvedere agli atti consequenziali.

IL CONSIGLIO

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

Ing. Carmelo Denaro

Tutto ciò premesso e considerato;

Vista la superiore proposta;

Vista la propria deliberazione n. 78/2007 con la quale è stato modificato l'art. 4 e confermato il successivo art. 5 del vigente regolamento Edilizio, quest'ultimo riguardante il "funzionamento della commissione edilizia";

Ritenuto di dover provvedere alla modifica degli artt. 3 e 5 e alla modifica del penultimo comma dell'art. 4 del vigente regolamento edilizio;

Vista la L.R. 17/94, ed in particolare l'art. 2, che detta prescrizioni in ordine ai termini perentori entro i quali le richieste di concessioni edilizie devono essere esitate;

Visto e condiviso quanto illustrato dal Dirigente del 4° settore nella premessa in ordine all'opportunità di rideterminare le competenze della Commissione edilizia per la finalità di ridurre i tempi di lavorazione per il rilascio delle concessioni edilizie, con il conseguente risparmio nella spesa di mantenimento della Commissione stessa;

Visti gli artt. 4 e 20 della L. 59/97 e successive modifiche e integrazioni;

Viste la L. 241/90 e L.r. 10/91;

Vista la L.R. n. 48/1991;

Visto il parere favorevole sulla proposta della deliberazione del responsabile del servizio per quanto concerne la regolarità contabile espresso in data _____

Visto l'OREL;

DELIBERA

1. **Confermare** la propria deliberazione atto n.78 del 13.11.2007- tranne per il penultimo comma dell'art. 4 del Regolamento edilizio riguardante la durata e la decadenza dei componenti e per il "*funzionamento della Commissione Edilizia*" per come definito dall'attuale art. 5 del Regolamento Edilizio;
2. **Dare atto** che tutto quanto premesso dal Dirigente del 4° Settore è parte sostanziale della presente deliberazione;
3. **Dare atto** che la Commissione Edilizia è organo autorevole ed essenziale per le questioni riguardanti l'intero territorio comunale e per molte altre grandi questioni che rivestono importanza sotto l'aspetto sociale, culturale e dello sviluppo territoriale;
4. **Dare atto** che per il raggiungimento degli obbiettivi prefissati nella premessa è necessario ridurre l'attività della Commissione Edilizia, limitatamente all'esame dei progetti di edilizia privata, così come proposto dal Dirigente, per ridurre i tempi di rilascio delle concessioni edilizie ai privati cittadini e per ridurre le spese di gestione della medesima commissione;
5. **Modificare** gli artt. 3- 4 e 5 del vigente regolamento edilizio nel seguente modo:

art.3

(Attribuzioni della Commissione Edilizia)

La Commissione edilizia da pareri al Dirigente:

- sugli strumenti urbanistici;
- su tutte le questioni di carattere urbanistico ed edilizio riguardanti il territorio comunale, di rilevante importanza, determinate di volta in volta dal Dirigente del 4° Settore o prescritte da leggi;
- sui progetti delle opere soggette ad autorizzazione specificate all'art. 18 del Regolamento Edilizio vigente, limitatamente ai punti 1-2;
- sulle richieste di riqualificazione urbanistica di aree con vincoli preordinati all'esproprio, decaduti per decorrenza dei termini di validità (art.1 L.R.38/73 e s.m.i.);
- sui programmi costruttivi di edilizia convenzionata-sovvenzionata presentati ai sensi della L.457/78 e L.R.79/95 o ai sensi di altre disposizioni legislative.

Art.4 (penultimo comma)

(Formazione della Commissione Edilizia)

- I componenti della Commissione edilizia nominati durano in carica tre anni e saranno sostituiti dal Sindaco con le procedure di legge, se assenti per due riunioni consecutive senza giustificato motivo;
- Il Presidente della Commissione dovrà far pervenire tempestivamente e per iscritto il verificarsi di tale condizione.

art.5
(Funzionamento della Commissione Edilizia)

- La Commissione, si riunisce su invito formale del Dirigente e conseguente convocazione scritta del Presidente, per le "attribuzioni" sancite al precedente art.3;
- Le adunanze sono valide quando intervengono i membri di diritto ed almeno quattro componenti nominati;
- Il Dirigente del Settore Urbanistica può non presenziare alle sedute ovvero, se lo ritiene opportuno, delegare persona di sua fiducia;
- Gli esperti in materie culturali, speciali ed urbanistiche non concorrono al raggiungimento del numero legale per la validità della seduta;
- I componenti della C.E. non potranno presenziare all'esame e alla discussione di progetti da essi stessi elaborati o in cui siano comunque interessati, a meno che non siano espressamente invitati per fornire chiarimenti. In ogni caso non potranno assistere alla votazione. L'osservanza di tale prescrizione deve essere annotata nel verbale.
- I pareri saranno resi a maggioranza dei voti dei presenti: in caso di parità è determinante il voto del Presidente.
- Gli elaborati dei progetti favorevolmente trattati dovranno venire controfirmati da tutti i membri presenti e dal Presidente;
- Gli elaborati dei progetti non favorevolmente trattati dovranno venire controfirmati dal Presidente e dal segretario incaricato;
- Il Presidente può designare tra i commissari i relatori dei singoli progetti.
- Le funzioni di segretario della Commissione edilizia saranno disimpegnate dal Segretario Comunale o da altro impiegato del Comune, all'uopo designato dal Sindaco, per redigere e controfirmare i verbali delle adunanze, che dovranno essere firmati dal Presidente;
- Il segretario della Commissione edilizia provvederà ad annotare in breve il parere espresso dalla C.E. sulle domande esaminate e ad apporre sui disegni di progetto il timbro di approvazione o diniego completo di data del numero del verbale e dalle firme prescritte.

6. Dare mandato al Dirigente del IV Settore di provvedere agli atti consequenziali.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA

Il Consigliere Anziano della Seduta

Il Segretario Generale

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Modica, li.....

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la deliberazione di cui sopra è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal..... giorno festivo al e senza opposizioni.

Modica li.....

Il Segretario Generale